



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ITALO GIULIVO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
173	12/12/2025	214	00	00

Oggetto:

Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL39/09. Attuazione della DGR 757/2023. Approvazione della manifestazione di interesse per la concessione di contributi per studi di microzonazione sismica LIV1/LIV 3 e analisi della CLE a valere sulle risorse dell'OCDPC 978/2023.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'articolo n.11 *"Interventi per la prevenzione del rischio sismico"* del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. *"Fondo per la prevenzione del rischio sismico"*) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016) per complessivi 965 milioni di euro, la cui attuazione è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze di cui alla successiva lettera b;
- b. che con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OOPCM) n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi € 129.096.242,62;
- c. che tra le azioni finanziate (art.2 co.1 delle Ordinanze attuative) risultano, tra l'altro (lett.a), gli **interventi non strutturali di riduzione del rischio sismico consistenti in studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE)**;
- d. che con l'OCDPC n.675 del 18/05/2020 si è concluso il primo ciclo di finanziamenti (2010-2016) ed è stato disciplinato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;
- e. che con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono stati disciplinati i fondi per le annualità 2019, 2020 e 2021;
- f. che l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023), oltre a dettare la disciplina per l'utilizzo dei fondi per le annualità 2022 e 2023 per le medesime azioni di cui all'art.2 dell'Ordinanza 780/2021, è andata ad incidere anche sulle Ordinanze pregresse introducendo alcune modifiche alle modalità del monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla revoca delle risorse di precedenti annualità e alla disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).
- g. che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, dell'OCDPC n.978/2023, le Regioni hanno 36 mesi dalla pubblicazione in G.U. del decreto di trasferimento per utilizzare le risorse, pena la revoca automatica da parte del DPC;
- h. che ai sensi dell'art. 19 comma 4 dell'OCDPC n.978/2023, si intendono risorse *non utilizzate* le risorse in capo alle Regioni, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento;
- i. che con decreto di trasferimento delle risorse relative all'OCDPC n. 978/2023 è il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 2231 del 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2023.

PREMESSO, altresì

- a. che con la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") è stato rifinanziato il fondo per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
- b. che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n.193 del 13/08/2021) sono state ripartite le risorse relative al triennio 2019-2021, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 20.423.206,83, di cui € 2.246.552,75 per il finanziamento delle azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art.2, comma 1, lett. a);
- c. che con DGR n. 526 del 23/11/2021 è stata stanziata nel bilancio regionale, sul capitolo di entrata E01326 correlato al capitolo U01230, la somma trasferita dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari ad € 20.423.206,83;
- d. che con DD n. 441 del 14/12/2021 detta somma è stata accertata e riscossa sul capitolo di entrata E01326 del bilancio gestionale 2021;

- e. che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023) sono state ripartite le risorse relative al biennio 2022-2023, destinando alla Regione Campania la somma di complessivi € 13.523.474,79, di cui € **1.490.342,12** per il finanziamento delle azioni di prevenzione non strutturale di cui all'art.2, comma1, lett. a);
- f. che con DGR n. 565 del 10/10/2023 è stata stanziata nel bilancio regionale, sul capitolo di entrata E01326 correlato al capitolo U01230, la somma trasferita dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2022 e 2023, pari ad € 13.523.474,79;
- g. che con DD n. 331 del 28/09/2023 detta somma è stata accertata e riscossa sul capitolo di entrata E01326 del bilancio gestionale 2023.

PREMESSO, infine, che la Giunta regionale, con deliberazione n. 757 del 18/12/2023 ha, tra l'altro, provveduto a programmare le risorse assegnate alla Regione Campania in attuazione delle Ordinanze 780/2021 e 978/2023:

- a. destinando complessivamente € 3.550.050,12, di cui € 2.134.225,11 afferenti all'OCDPC n.780/2021 e € 1.415.825,01 afferenti all'OCDPC n.978/2023, alle azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della CLE di cui all'**art.2, comma 1, lett.a**, da assegnare tramite manifestazione d'interesse rivolta ai Comuni;
- b. approvando contestualmente (nell'allegato A alla stessa DGR) gli indirizzi e i criteri finalizzati all'assegnazione di tali contributi;
- c. demandando alla ex D.G. 50.18 tutti gli altri adempimenti necessari ai fini della manifestazione d'interesse.

CONSIDERATO

- a. che con DD n.277 del 06/06/2024 (BURC n. 43 del 10 luglio 2024) è stata approvata la "*Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 780/2021, 978/2023 e D.G.R. 757/2023*" (nel seguito: bando 2024);
- b. che con DD n.393 del 31/07/2024 sono stati approvati gli elenchi previsti dal bando 2024 e provveduto al contestuale impegno di spesa per € 2.995.937,50 di cui € 2.099.062,50 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 780/2021 e € 896.875,00 a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza n. 978/2023;
- c. che a seguito delle procedure di cui all'avviso pubblico approvato con DD n.277/2024 e dei procedimenti di decadenza effettuati, emergono economie di programmazione per complessivi **€1.266.950,00**, ricomprese interamente nelle somme stanziate sulle annualità 2022-2023 dell'OCDPC 978/2023;
- d. che, ai sensi dell'art. 19, comma 1 dell'OCDPC n.978/2023, il termine per l'utilizzo delle risorse ricade il giorno 29 agosto 2026.

RILEVATO che con DGR. n. 153 del 28/03/2012 (BURC n.20 del 02/04/12) è stato istituito il capitolo di entrata 1326 denominato: "*Trasferimento fondi di cui all'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77- O.P.C.M. 3907/2010*" e il correlato capitolo di spesa 1230 dell'U.P.B. 1.1.1 denominato: "*Realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio sismico e microzonazione sismica*".

PRESO ATTO

- a. che la somma di € 1.266.950,00, pari alle risorse dell'OCDPC n. 978/2023 destinate agli studi di microzonazione sismica dalla D.G.R. n. 757/2023 e non ancora utilizzate, risulta stanziata e disponibile sul capitolo U01230 del bilancio regionale;
- b. che occorre provvedere all'individuazione dei Comuni beneficiari, mediante indizione di una nuova Manifestazione di interesse, da finanziarsi sui residui di programmazione sopra richiamati afferenti al Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 D.L. 39/2009, conv. L. 77/2009), in coerenza con l'OCDPC n.978/2023 e con la D.G.R. 757/2023.

RITENUTO di dover approvare detta manifestazione di interesse (allegata) all'uopo predisposta dal funzionario E.Q. ing. Valerio Grassi e dal funzionario Ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01 Unità Operativa Semplice Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza della D.G.214.00.00 Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile, a tal fine incaricati Responsabili del procedimento per la predisposizione e l'attuazione della stessa.

VISTO

- a. l' OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023);
- b. la DGR n.757 del 18/12/2023 (BURC n. 4 dell'8/1/2024);
- c. la L.R. n. 25 del 30/12/2024 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025;
- d. la DGR n. 773 del 27/12/2024 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- e. la DGR n. 408 del 31/07/2024 di attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale
- f. la DGR n. 1 del 07/01/2025, di approvazione del bilancio gestionale per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai responsabili del procedimento funzionario EQ ing.Valerio Grassi e il funzionario ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01 e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **DI APPROVARE** la *“Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023”* (allegata), con i rispettivi allegati:
 - 1.1. ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo $ag \geq 0,125g$ (estratto dall'All. 7 delle Ordinanze);
 - 1.2. ALL. B1 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza di partecipazione;
 - 1.3. ALL. B2 – Modello di nomina del soggetto capofila nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE;
2. **DI PRECISARE**, che i fondi necessari per l'attuazione della manifestazione di cui al presente atto gravano sul cap. U01230 - E.F. 2026 che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa;
3. **DI NOMINARE**, per l'attuazione della manifestazione di interesse, il funzionario EQ ing.Valerio Grassi e il funzionario ing. Antonio Iasevoli, in servizio presso la UOS 214.00.01, Responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i.;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul **B.U.R.C.** e sul sito web istituzionale della Regione Campania;
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura dei responsabili del procedimento:
 - 5.1. ad avvenuta esecutività dello stesso:
 - 5.1.1. alla pubblicazione sulla sezione “Regione casa di vetro” del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
 - 5.1.2. alla pubblicazione di quanto richiesto dall'art.26 del decreto legislativo 33/13 e ss.mm.ii;
 - 5.2. all'Assessore al ramo nella persona del Presidente G.R., per opportuna conoscenza;
 - 5.3. all'UDCP - Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. ITALO GIULIVO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CLE A VALERE SUL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 978/2023 E D.G.R. 757/2023.

[D.L. 39 del 28/04/2009 (conv. dalla Legge 24/06/2009 n. 77) - art. 2, comma 1, lettera a) OO.PP.CC.MM. NN. 3907/2010 e successive - D.G.R. n°757 del 18/12/2023 in BURC n° 4 del 08/01/2024]

1. PREMESSE

1.1. L'articolo n.11 "*Interventi per la prevenzione del rischio sismico*" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "*Fondo per la prevenzione del rischio sismico*" - nel seguito: Fondo) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016), la cui attuazione è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze.

Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito: OPCM) n.3907/2010 e n.4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi €129.096.242,62.

In seguito, l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020, recante "*Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018*", ha regolamentato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo.

Infine:

- con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono state disciplinate le risorse per le annualità 2019, 2020 e 2021;

- con l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023) sono state disciplinate le risorse per le annualità 2022 e 2023. Inoltre, la suddetta Ordinanza ha inciso sulle Ordinanze precedenti introducendo modifiche alle modalità del Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla Revoca delle risorse di precedenti annualità e alla Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).
- 1.2. L'attuazione delle **Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (nel seguito anche: art.2, comma1, lett.a)**, relative al settennio 2010-2016, è avvenuta attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di sei manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM3907/10 e ss. (Comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo «ag» risulta maggiore di 0.125g), approvate con Decreti Dirigenziali n.94/2011, n.1279/2016, n.14/2018, n.175/2019, n.552/2020 e n. 642/2022 in attuazione degli atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni di G.R.: n°118 del 27/05/2013 (BURC n°29 del 03/06/2013), n°814 del 23/12/2015 (BURC n°1 del 04/01/2016), n°482 del 31/08/2016 (BURC n° 63 del 26/09/2016), n°800 del 29/11/2018, n°188 del 04/05/2021 (BURC n° 50 del 17/05/2021).
- 1.3. Con D.G.R. n. 757 del 18/12/2023 (BURC n. 4 del 08/01/2024), sono state programmate le risorse per le azioni di prevenzione non strutturale relative al triennio 2019-2021 di cui all'Ordinanza 780/2021 e al biennio 2022-2023 di cui all'Ordinanza 978/2023.
- Con D.D. n.277 del 06/06/2024 (BURC n. 43 del 10 luglio 2024) è stata approvata la *"Manifestazione di interesse per la concessione ai comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 780/2021, OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023"*;
- A seguito delle procedure di cui all'avviso pubblico approvato con DD n.277/2024, risultano economie di programmazione per le quali occorre individuare i beneficiari attraverso una nuova manifestazione di interesse a valere sui fondi non utilizzati dell'Ordinanza n.978/2023, conformemente agli indirizzi e criteri di cui all'ALL.A della D.G.R. 757/2023;
- 1.4. **Con la presente procedura (nel seguito: bando 2025) si intende formare degli elenchi di interventi non strutturali finanziabili (art.2, comma1, lett.a) con le risorse non utilizzate, pari a € 1.266.950,00, relative al biennio 2022-2023 di cui all'Ordinanza 978/2023 (nel seguito: Ordinanza), conformemente a quanto stabilito con l'All. A-Indirizzi e Criteri di cui alla D.G.R. n. 757/2023.**

2. AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

- 2.1. Giunta Regionale della Campania - 214.00.00 *Direzione Generale Protezione Civile e Uffici Territoriali del Genio Civile* - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli (nel seguito: Ufficio) – pec: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it.

3. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

- 3.1. La fonte di finanziamento è rappresentata dalle risorse residue trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2022-2023 (Ordinanza 978/2023), assegnate alla Regione Campania con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023), pari ad € **1.266.950,00**, presenti nel capitolo di uscita U01230 del bilancio regionale E.F. 2026 correlato al capitolo di entrata E01326.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

- 4.1. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (nel seguito: MS) e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (nel seguito: CLE), di cui all’art. 2 comma 1 lett. a dell’Ordinanza (azioni di prevenzione non strutturale). In particolare, è possibile aderire all’iniziativa richiedendo l’erogazione di contributi per:
- *studi di microzonazione sismica di livello 1 (nel seguito: MS1) accompagnati dall’analisi della CLE (nel seguito: MS1+CLE);*
 - *analisi della CLE;*
 - *studi di microzonazione sismica di livello 3 (nel seguito: MS3);*
 - *analisi della CLE e studi di MS3 (nel seguito: CLE+MS3).*
- 4.2. Per il combinato disposto dell’art.8 e dell’allegato 8 dell’Ordinanza, non si possono finanziare aggiornamenti di studi già realizzati.

5. SOGGETTI AMMESSI

- 5.1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni in forma singola o associata (nel seguito: richiedenti) ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 7 dell’Ordinanza (accelerazione massima al suolo «a_g» maggiore di 0,125g – come specificato nell’ALL. A al presente bando.
- 5.2. I Comuni territorialmente contigui che fanno parte di un’unione o associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell’emergenza (es. piani intercomunali di protezione civile), possono presentare domanda di contributo per studi MS1 + CLE in forma associata (nominando un Comune capofila responsabile della presentazione dell’istanza e, in caso di concessione del contributo, dell’attuazione dell’intervento) o in alternativa singolarmente.

Nel caso in cui un Comune presenti istanza sia in forma associata che in forma singola, quest'ultima viene esclusa ed inserita nell'elenco B di cui al paragrafo 11.

6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 6.1. Per la richiesta del contributo il richiedente deve disporre di un Piano di Emergenza Comunale. I richiedenti che non dispongono di un Piano di Emergenza Comunale approvato possono richiedere contributi a condizione che si impegnino ad approvare il Piano in tempo utile per poter redigere gli studi e/o le analisi oggetto di contributo. Se, per qualsiasi motivo, l'approvazione del Piano non interviene in tempo utile, il richiedente decade dal contributo, salvo proroghe espressamente autorizzate dall'Ufficio.
- 6.2. I richiedenti si impegnano a garantire il cofinanziamento nella misura di cui al successivo paragrafo 7 ad eccezione delle richieste di contributo finalizzate alla sola analisi della CLE.
- 6.3. I richiedenti si impegnano a recepire all'interno della pianificazione urbanistica comunale lo studio di microzonazione sismica e l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE), come meglio specificato nel paragrafo 12.9.
- 6.4. Possono presentare istanza di partecipazione i richiedenti che, alla data di presentazione dell'istanza, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - non siano mai stati ammessi a contributo per le medesime finalità;
 - siano stati ammessi per le stesse finalità ma non abbiano ricevuto il trasferimento delle risorse (in tale caso il richiedente è considerato rinunciatario alla precedente assegnazione);
 - abbiano rinunciato a precedenti assegnazioni di contributi per le medesime finalità e restituito eventuali somme già erogate;
 - siano stati destinatari di provvedimenti di revoca di precedenti assegnazioni di contributi per le medesime finalità.
- 6.5. Il richiedente può presentare istanza di partecipazione per:
 - **studi di MS1+ analisi della CLE;**
 - **analisi della CLE¹;**
 - **solo studi MS3:** possono presentare istanza i Comuni beneficiari di contributi che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, hanno consegnato all'Ufficio gli elaborati MS1+CLE finanziati con i precedenti bandi ovvero che gli stessi risultino già validati dalla Commissione Tecnica;
 - **analisi della CLE+ studi MS3:** possono presentare istanza i Comuni beneficiari di contributi che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, hanno

¹ Possono richiedere contributi per la sola CLE esclusivamente i Comuni che abbiano già effettuato studi di microzonazione sismica, in attuazione delle Ordinanze n. 3907/2010 e 4007/2012, e che siano certificati secondo le modalità previste dall'art. 5 delle suddette Ordinanze o, almeno, consegnati all'Ufficio.

consegnato all'Ufficio gli elaborati MS1 finanziati con i precedenti bandi ovvero che gli stessi risultino già validati dalla Commissione Tecnica;

6.6. Per i Comuni che presentano istanza per MS3 o CLE + MS3 e per i quali, alla data di pubblicazione del presente Bando, la validazione degli studi di MS1 (o MS1 + CLE) non sia ancora intervenuta, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'ammissibilità dell'istanza è condizionata all'impegno del Comune a completare e trasmettere all'Ufficio competente le eventuali integrazioni richieste relative agli studi di MS1 (o MS1 + CLE), ai fini del formale avvio dell'iter di validazione presso i soggetti preposti;
- qualora il contributo per MS1 o MS1 + CLE, finanziato con precedenti bandi, venga revocato per cause imputabili al beneficiario (ivi incluso il mancato riscontro, nei termini assegnati, alle richieste di integrazione), il Comune è tenuto alla restituzione delle somme già erogate e, in ogni caso, alla completa produzione degli studi MS1 a proprie cure e spese; in difetto, è disposta la decadenza dal contributo per gli studi MS3.

7. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E COFINANZIAMENTO

7.1. Le risorse sono concesse ai richiedenti che in sede di presentazione dell'istanza si impegnano a cofinanziare le spese, ad eccezione delle richieste relative all'analisi della CLE, per la quale non è necessario garantire il cofinanziamento.

Il costo complessivo degli studi di MS e/o CLE (C_{tot}) è dunque dato dalla sommatoria del contributo statale (C_{contr}) e del cofinanziamento dell'Ente (C_{cof}).

7.2. Il contributo massimo richiedibile ($C_{contr\ max}$) è indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Ordinanza ed è correlato alla popolazione residente: tabella 1 (art. 6 dell'Ordinanza) per MS1+CLE; tabella 2 (art. 10 dell'Ordinanza) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11 dell'Ordinanza) per MS1+CLE in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di Comuni.

Per MS3, ai sensi dell'art. 6, co. 2 dell'Ordinanza, il $C_{contr\ max}$ è il doppio del contributo previsto per MS1 (tab. 1) ed è consentita la partecipazione solo in forma singola.

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo del C_{contr} richiedibile varia a seconda della:

- popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT al 31/12/2023;
- specifica richiesta (MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3²);
- modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse nel caso di MS1+CLE (partecipazione singola o in forma associata).

7.3. Inoltre, il contributo richiedibile, non può superare i valori riportati nella seguente tabella A:

² Nel caso di richiesta di contributo per CLE+MS3 il contributo statale massimo erogabile è dato dalla somma del contributo statale massimo erogabile per studi di MS3 e CLE.

CONTRIBUTO STATALE MASSIMO EROGABILE ($C_{\text{contr max}}$)				
	MS1 + CLE		CLE	MS3
<i>popolazione residente all'ultimo dato ISTAT</i>	<i>partecipazione singola</i>	<i>partecipazione associata³</i>		<i>solo partecipazione singola</i>
ab ≤ 2.500	€ 11.250,00	€ 12.750,00	€ 3.000,00	€ 22.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 14.250,00	€ 16.150,00	€ 3.000,00	€ 28.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 17.250,00	€ 19.550,00	€ 3.000,00	€ 34.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 20.250,00	€ 22.950,00	€ 3.000,00	€ 40.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 24.750,00	€ 28.050,00	€ 5.000,00	€ 49.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 27.750,00	€ 31.450,00	€ 5.000,00	€ 55.500,00
ab > 100.000	€ 32.250,00	€ 36.550,00	€ 7.000,00	€ 64.500,00

Tabella A

7.4. I richiedenti devono garantire un C_{cof} pari a:

- almeno il 25% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione singola (richiesta di un singolo Comune);
- almeno il 15% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione associata (richiesta di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze).
- Il cofinanziamento minimo indicato nella Tabella B si applica esclusivamente nel caso in cui il costo complessivo dello studio corrisponda esattamente alla somma del contributo massimo erogabile e del cofinanziamento minimo. Per costi diversi, il cofinanziamento sarà calcolato nella percentuale indicata al punto 7.4.1 o 7.4.2 sul costo effettivo dello studio. Nella seguente tabella si riporta, per comodità, l'entità del cofinanziamento minimo (C_{cofmin}) che i richiedenti devono garantire se intendono richiedere $C_{\text{contr max}}$:

COFINANZIAMENTO MINIMO DELL'ENTE ($C_{\text{cof min}}$)				
<i>in caso di richiesta di contributo statale nella misura massima</i>				
	MS1 + CLE		CLE	MS3
<i>popolazione residente all'ultimo dato ISTAT</i>	<i>partecipazione singola</i>	<i>partecipazione associata³</i>		<i>solo partecipazione singola</i>
ab ≤ 2.500	€ 3.750,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 4.750,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 9.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 5.750,00	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 11.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 6.750,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 13.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 8.250,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 16.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 9.250,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 18.500,00
ab > 100.000	€ 10.750,00	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 21.500,00

Tabella B

³ È indicata la quota di contributo riferita a ciascun Comune che partecipa in forma associata.

7.5. I contributi statali assegnati agli Enti per la realizzazione degli studi si intendono onnicomprensivi (includendo pertanto IVA, CASSA, costi delle indagini, ecc.).

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

8.1. L'istanza di partecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso l'apposito servizio digitale denominato "**Istanza di contributo per studi di microzonazione sismica e analisi CLE**" che sarà reso disponibile sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, all'indirizzo <https://servizi-digitali.regione.campania.it/StudiMicrozonazione> a partire **dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC della presente manifestazione di interesse ed entro il 30/01/2026.**

8.2. L'accesso al servizio è riservato esclusivamente al legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato, che dovrà autenticarsi utilizzando uno dei sistemi di identità digitale:

- **SPID** – Sistema Pubblico di Identità Digitale (per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>)
- **CIE** – Carta di identità elettronica (per informazioni sul suo funzionamento: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/>)
- **CNS** – Carta Nazionale dei Servizi (per informazioni: <http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/tessera-sanitaria/tessera-sanitaria-carta-nazionale-dei-servizi-219u?page=1>).

8.3. In caso di accesso e compilazione dell'istanza da parte di un delegato del legale rappresentante, è necessario allegare la delega firmata digitalmente dallo stesso (allegato B1). In caso di partecipazione in forma associata occorre allegare il Modello di nomina del soggetto capofila (allegato B2) sottoscritto digitalmente da tutti i Comuni associati.

8.4. A seguito dell'inserimento di tutti i dati obbligatori, richiesti durante la compilazione telematica, le istanze di partecipazione verranno automaticamente generate ed acquisite dal sistema informatico della Regione Campania che attribuirà, a ciascuna di esse, un univoco codice identificativo oltre alla data ed ora di invio, dati sempre visibili nella pagina personale del compilante. Solo con il rilascio del numero di acquisizione a sistema, l'istanza, non più modificabile, si intenderà correttamente presentata e non sarà necessario firmarla in quanto valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) in virtù della modalità telematica di presentazione che prevede l'identificazione del dichiarante attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il sistema, in automatico, comunicherà l'avvenuta ricezione telematica dell'istanza via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica dal soggetto

richiedente al quale viene trasmessa la ricevuta telematica dell'istanza presentata che ne riporta il numero identificativo cui si dovrà fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

- 8.5. Ciascun Comune può presentare un'unica istanza, singolarmente (per richiedere in alternativa MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3) oppure in forma associata (per richiedere esclusivamente MS1+CLE). Se un richiedente presenta più di un'istanza prima della scadenza della manifestazione di interesse, è ritenuta valida solo l'ultima. Nei casi in cui il richiedente presenta un'istanza sia in forma singola che in forma associata valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.2.
- 8.6. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di acquisizione sul sito di Servizi Digitali di Regione Campania richiamato al punto 8.1.
- 8.7. La verifica della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.
- 8.8. Ai sensi del Regolamento UE n° 910/2014, c.d. regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- 8.9. E' possibile richiedere supporto ed inoltrare quesiti utilizzando l'apposito modulo FAQ (Frequently Asked Questions o quesiti ricorrenti), disponibile sulla pagina descrittiva del servizio digitale al seguente link: <https://servizi-digitali.regione.campania.it/Home/ListaFaq?NomeServizio=StudiMicrozonazione>.

I quesiti dovranno essere formulati entro un termine congruo al fine di consentire all'Ufficio di fornire gli opportuni chiarimenti. L'Ufficio non fornirà riscontro ai singoli quesiti, ma provvederà a rielaborarli e/o raggrupparli per tematiche omogenee, pubblicando le relative risposte, in forma di FAQ, nella medesima sezione della piattaforma.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

- 9.1. Sono escluse dalla procedura di cui alla presente manifestazione di interesse le istanze:
 - pervenute da soggetti non ammissibili (ai sensi del paragrafo 5);
 - non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente bando;
 - incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate, sempreché non sanabili in sede di soccorso istruttorio;
 - le istanze recanti informazioni mendaci;

- le istanze pervenute in difformità rispetto quanto previsto al paragrafo 8;
 - non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nella presente manifestazione di interesse;
 - non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nelle Ordinanze e norme collegate;
 - afferenti a richiedenti che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
 - presentate in forma singola da Comuni che hanno presentato istanza in forma associata.
- 9.2. Sono altresì escluse dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 4, co.4 dell'Ordinanza, le istanze di partecipazione finalizzate alla realizzazione di studi di MS relativi a zone che incidono su:
- Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale, per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - 9.2..1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.978/2023;
 - 9.2..2. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 - 9.2..3. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
- 9.3. Si precisa che la presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

10. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 10.1. La formazione degli elenchi finalizzata all'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 11 è preceduta dalla verifica di ammissibilità, che consiste nel controllo dell'assenza delle cause di esclusione specificate al paragrafo 9.
- 10.2. Le richieste di contributo ritenute ammissibili saranno ordinate in graduatoria secondo i criteri di seguito indicati, in ordine di priorità e, pertanto, non è prevista alcuna attribuzione di punteggi:
- Studi di MS1, comprensivi di analisi della CLE, con preferenza per:
 - 10.2..1. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;
 - 10.2..2. Comuni associati;
 - 10.2..3. Comuni con maggiore a_g ;
 - Analisi della CLE nei Comuni dotati di MS1 con preferenza per:

- 10.2..1. Studi MS1 validati dalla Commissione Tecnica Nazionale (di cui all'art.5, co.7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita con DPCM 21/04/2011 per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nel seguito: Commissione Tecnica);
 - 10.2..2. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;
 - 10.2..3. Comuni associati;
 - 10.2..4. Comuni con maggiore a_g ;
 - Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 1 (rif. Art.6, co.3 delle Ordinanze e DGR 5447/2002) che alla data di scadenza del Bando abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 10.2..1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;
 - 10.2..2. Comuni associati;
 - 10.2..3. Comuni con maggiore a_g ;
 - Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3 (DGR 5447/2002) che alla data di scadenza del Bando abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:
 - 10.2..1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;
 - 10.2..2. Comuni associati;
 - 10.2..3. Comuni con maggiore a_g ;
- 10.3. Nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE, i criteri di preferenza saranno applicati all'intera associazione/unione di Comuni anche se si riferiscono ad un solo Comune che ne fa parte.
- 10.4. Per le richieste di CLE+MS3 il Comune richiedente viene inserito nelle due distinte sezioni della graduatoria (quella relativa a CLE e quella relativa a MS3) con riferimento al contributo richiesto.
- 10.5. Resta inteso che, al fine di evitare aggravii del procedimento, nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi richiesti non ecceda le risorse disponibili di cui al paragrafo 3.1, l'Ufficio valuterà l'opportunità di formare un unico elenco delle istanze ammissibili ordinato in funzione della tipologia di richiesta (MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3).

11. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E AMMISSIONE A CONTRIBUTO

- 11.1. L'assegnazione dei contributi verrà effettuata, a cura dell'Ufficio, sulla base dei criteri di ammissibilità e priorità specificati nella presente manifestazione di interesse e nelle Ordinanze, all'esito della seguente procedura (soccorso istruttorio):

- per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione sanabili, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nell'elenco A di quelle ammissibili a contributo;
- nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti mediante la piattaforma Servizi Digitali di Regione Campania di cui al punto 8.1;
- l'Ufficio, concluse le attività istruttorie, redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, l'elenco delle istanze escluse (elenco B) e quello delle istanze ammissibili a contributo (elenco A), ordinate secondo i criteri di cui al paragrafo 10.

11.2. Gli elenchi A e B saranno articolati così come di seguito indicato:

- l'elenco A (istanze ammissibili a contributo) risulta articolato in:
 - 11.2..1. **sub – elenco A1**: istanze ammesse a contributo in quanto rientranti nei limiti delle risorse disponibili al momento della redazione dell'elenco;
 - 11.2..2. **sub – elenco A2**: istanze che, se nulla osta, saranno ammesse a contributo in caso di mancata concessione o di revoca o decadenza di quelle comprese nel sub elenco A1 o in caso di incremento delle risorse disponibili, per qualsiasi motivo (anche a seguito di economie di gara degli studi già ammessi a contributo) intervenuto successivamente alla pubblicazione dell'elenco;
- l'elenco B (istanze escluse): è costituito dalle istanze non sanabili e dalle istanze per le quali, all'esito del soccorso istruttorio, non sono state rimosse le cause di esclusione di cui al paragrafo 9.

11.3. La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione degli elenchi, o al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

11.4. Con il decreto di approvazione degli elenchi l'Ufficio dispone l'ammissione a contributo delle istanze del sub elenco A1 in favore dei rispettivi richiedenti (nel seguito: beneficiari).

12. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI STUDI

12.1. I beneficiari sono tenuti ad **affidare** l'esecuzione degli studi e delle analisi ammesse a contributo dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio, **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di ammissione a contributo di cui al paragrafo 11.4. Alla comunicazione va allegato l'impegno di spesa per la quota di cofinanziamento e il cronoprogramma delle attività⁴ Tale termine è prorogabile solo in caso di motivate ragioni

⁴ Gli affidamenti degli incarichi dovranno rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sono esclusi sub-affidamenti di incarichi.

da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga e a condizione che l'affidamento degli studi/analisi venga effettuato entro il **termine perentorio del giorno 29 agosto 2026**, in accordo a quanto stabilito all'art.19 dell'Ordinanza 978/2023 e s.m.i.

12.2.Considerato che gli studi di MS e CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti beneficiari dovranno fornire all'Ufficio i **Codici Unici di Progetto** (CUP) con riferimento ai propri interventi.

12.3.Gli studi di microzonazione sismica (MS1 e MS3) dovranno essere redatti da un geologo abilitato, mentre le analisi della CLE dovranno essere redatte da un ingegnere o architetto abilitato.

Gli studi dovranno essere realizzati secondo le procedure e i termini di attuazione indicati nel presente atto, in accordo con le modalità e i criteri previsti nel documento nazionale degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti, scaricabili al seguente link: www.centromicrozonazione.sismica.it/it/download/category/3-linee-guida.

12.4.In coerenza con quanto prescritto dall'art. 6 dell'Ordinanza:

- gli studi di MS1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale;
- per gli studi di MS3 dovranno contemporaneamente essere svolte le seguenti attività:
 - 12.4..1. realizzazione degli studi prioritariamente nell'insediamento storico;
 - 12.4..2. completamento degli studi di MS1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale;
 - 12.4..3. realizzazione degli studi di MS3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di MS3, in deroga alle condizioni di cui al paragrafo 12.4.2.

12.5.Gli studi di MS1, CLE e MS3 dovranno essere realizzati e trasmessi all'Ufficio, secondo le modalità indicate al paragrafo 12.8.1, entro 240 giorni, in caso di partecipazione singola (istanza di un singolo Comune) o 300 giorni in caso di partecipazione associata (istanza di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione

civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art. 11, co.2 e 3 delle Ordinanze), dall'affidamento dell'incarico.⁵

12.6. Entro 30 giorni dalla ricezione degli elaborati, l'Ufficio trasmette la documentazione al Dipartimento della Protezione Civile (DPC) attraverso l'apposita piattaforma per le attività istruttorie di verifica di conformità agli standard e successiva valutazione da parte della Commissione Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), come previsto dall'art. 5, co. 5 dell'Ordinanza.

La Commissione Tecnica, per il tramite delle strutture preposte alla verifica di conformità agli standard MS (CNR-IGAG), ha facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, chiarimenti, integrazioni, modifiche o ulteriori approfondimenti sugli studi e sulle analisi trasmessi.

12.7. Acquisita la validazione della Commissione Tecnica e l'attestazione da parte del beneficiario sui costi effettivamente sostenuti (secondo i modelli che verranno trasmessi in uno alla comunicazione di avvenuta validazione), l'Ufficio approva gli studi e liquida il saldo del contributo spettante, certificandone la conformità agli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposti dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti.

12.8. Per la trasmissione degli studi e delle eventuali relative integrazioni si procederà secondo le indicazioni di seguito riportate, salvo eventuali ulteriori comunicazioni dell'Ufficio:

- la nota di trasmissione relativa alla *consegna* degli studi ovvero alle eventuali *integrazioni/rettifiche* richieste dal DPC dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della DG 214.00.00: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it, con allegati gli elaborati in formato compresso (.zip). Qualora le dimensioni degli elaborati non consentano l'invio in allegato, si potrà procedere mediante piattaforma di condivisione (es. OneDrive), inserendo il link di download nella medesima PEC indirizzata alla Direzione. La lettera di trasmissione dovrà essere inviata anche (per conoscenza) agli indirizzi: valerio.grassi@regione.campania.it e antonio.iasevoli@regione.campania.it.
- le integrazioni o le rettifiche richieste dovranno essere trasmesse allo scrivente Ufficio entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data risultante dalla ricevuta di consegna PEC della relativa comunicazione. Nella nota di trasmissione dovranno essere indicati obbligatoriamente oggetto e riferimento al protocollo della comunicazione di richiesta integrazioni. Al fine di consentire il celere proseguimento dell'istruttoria da parte del DPC, si raccomanda la trasmissione esclusivamente delle integrazioni richieste.

12.9. Il Beneficiario è tenuto ad acquisire lo studio validato dalla Commissione Tecnica fornendo un indirizzo mail istituzionale da abilitare al download del file di interesse. Il beneficiario si impegna a dare avvio al procedimento di approvazione della variante o aggiornamento del

⁵ Termine prorogabile solo in caso di motivate ragioni da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga.

PUC e/o PUA, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio (L.R. 16/2004 s.m.i così come modificata dalla L.5/2024, Regolamento regionale 3/2025, Delibera di Giunta n. 377 del 16 giugno 2025), emanando la deliberazione della Giunta comunale di adozione entro 12 mesi dalla notifica dell'approvazione degli studi oggetto di contributo. Qualora, al momento della concessione del contributo, il beneficiario non sia provvisto di PUC approvato, lo stesso si impegna a dare avvio al procedimento di formazione di esso entro 18 mesi.

Gli studi di MS e le analisi della CLE, validati dalla Commissione Tecnica e certificati dall'Ufficio e per i quali siano decorsi i suddetti termini, sono sottoposti a controllo a campione, nella misura del 5%, per verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dal presente paragrafo.

13. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

13.1.L'erogazione del contributo statale concesso ai Beneficiari avviene in due soluzioni:

- un **primo acconto**, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogato quale anticipazione sul totale spettante entro 90 gg dalla formale ammissione a contributo di cui al paragrafo 11.4, nei limiti degli equilibri di bilancio, previa trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi e dell'impegno contabile del cofinanziamento;
- il **saldo** del contributo concesso sarà erogato, su richiesta del beneficiario, al netto delle eventuali economie, dopo la validazione dello studio da parte della Commissione Tecnica, contestualmente all'approvazione dello studio da parte dell'Ufficio. L'importo del saldo è pari alla differenza tra il contributo accordato al netto delle economie eventualmente maturate (ovvero la somma complessivamente spesa) e la prima rata di acconto.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dovrà trasmettere la necessaria documentazione amministrativa e contabile attestante la somma complessivamente spesa secondo i modelli di attestazione dei costi predisposti dall'Ufficio. Entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del saldo, l'Ente trasmette le fatture quietanzate e tutti gli altri atti amministrativi e contabili comprovanti la spesa complessiva sostenuta.

13.2.Le economie derivanti dall'eventuale ribasso d'asta, o comunque formatesi, restano nella titolarità regionale in proporzione al contributo concesso.

13.3.Nel caso di partecipazione in forma associata per la realizzazione di studi di MS1+CLE tutti gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo saranno a carico del soggetto capofila.

14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

14.1. Il Beneficiario si impegna a rispettare tutte le norme vigenti, tra cui in particolare:

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.) e relativi allegati;
- l'O.C.D.P.C. n.978/2023 e norme collegate.

14.2. Il Beneficiario si impegna altresì:

- a rispettare gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), le Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica Nazionale istituita con DPCM del 21/04/2011, le linee guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) redatta dalla Commissione Tecnica Nazionale del DPC e successivi aggiornamenti;
- a rispettare i termini previsti al paragrafo 12;
- a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione Tecnica (ovvero dalle sue strutture tecniche) che cura la preistruttoria di conformità agli standard, così come specificato al paragrafo 12.6;
- a fornire, entro 30 giorni, ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività;
- a rispettare ogni altra prescrizione del presente Bando.

14.3. La realizzazione degli studi di MS e/o le analisi della CLE avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità del Beneficiario, rimanendo la Regione Campania indenne da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione degli studi e delle analisi finanziate.

14.4. I pagamenti connessi all'investimento e alle attività assistite dal contributo regionale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

15. DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

15.1. I beneficiari decadono dal contributo concesso nel caso di:

- mancato affidamento degli studi e/o delle analisi entro il termine perentorio del 29 agosto 2026, come stabilito dall'Ordinanza; la decadenza opera di diritto, senza necessità di ulteriore diffida;
- inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati; tra le infrazioni gravi rientrano, tra l'altro, le false attestazioni, le frodi e l'attuazione degli interventi in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste o comunque che compromettono la realizzazione degli studi.

15.2. Concesso il contributo, dal secondo al quinto inadempimento non grave, l'Ufficio applica una penalizzazione al beneficiario, per ogni infrazione, mediante una decurtazione pari al 10% del contributo concesso. Le decurtazioni sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Al sesto inadempimento non grave, il beneficiario decade dal contributo.

15.3. Sono inadempimenti non gravi⁶:

- il mancato riscontro alle note di monitoraggio o richieste formulate dall'Ufficio entro le tempistiche indicate nelle stesse;
- la presenza di voci di spesa inammissibili con le finalità del contributo concesso emerse a seguito di controlli; in tal caso oltre alla penalizzazione, dette voci di spesa saranno escluse dal C_{contr} ;
- il ritardo nelle procedure, rispetto al cronoprogramma, non adeguatamente giustificato.

15.4. Variazioni dei Comuni partecipanti in forma associata

- In caso di rinuncia o decadenza di uno dei Comuni facenti parte di un'associazione ammessa a contributo, il Comune capofila deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.
- Se, a seguito dell'uscita, l'associazione rimane composta da almeno due Comuni, il contributo relativo al Comune rinunciatario o decaduto è detratto, ma per i Comuni rimanenti resta confermata la misura agevolata del cofinanziamento minimo del 15%.
- Se invece, per effetto dell'uscita, l'associazione si riduce ad un solo Comune, viene meno la condizione per l'applicazione del cofinanziamento ridotto: in tal caso il Comune rimasto deve garantire la quota ordinaria di cofinanziamento pari al 25% del costo complessivo dello studio, assumendone il relativo impegno di spesa.
- In ogni caso, non è ammesso l'ingresso di nuovi Comuni dopo l'ammissione a contributo.

15.5. Qualora dal controllo di cui al paragrafo 12.9 emerga il mancato rispetto dei termini, l'Ufficio applica una penalizzazione ai beneficiari mediante una decurtazione del 30% del contributo concesso, invitando il beneficiario a restituire detta somma e a adempiere a quanto prescritto al paragrafo 12.9 nei successivi sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario decade dal contributo.

15.6. I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono entro 60 giorni le somme ricevute; in mancanza si procederà al recupero coattivo con aggravio delle spese connesse.

16. FORO COMPETENTE

16.1. Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

⁶ L'elenco è esemplificativo, non esaustivo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

17.1. Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e D.Lgs n.101/2018. I dati acquisiti saranno trattati, anche con strumenti e apparecchiature informatiche esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura del presente Avviso e per la quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, secondo quanto specificato nell'Informativa pubblicata nella pagina descrittiva del servizio digitale.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

18.1. Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., Responsabili del Procedimento sono il Titolare di E.Q. l'ing. Valerio Grassi e l'ing. Antonio Iasevoli, funzionari in servizio presso la *UOS 214.00.01 Unità Operativa Semplice Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza* – tel. 081.7963356/46 - pec: direzione.protezionecivile@pec.regione.campania.it .

19. PUBBLICITA'

19.1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione "REGIONE INFORMA".

20. CLAUSOLA DI RINVIO

20.1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa, dalla D.G.R. n.757/2023 e dagli allegati alla presente manifestazione di interesse.

ALLEGATI:

- ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$ (estratto dall'All. 7 delle Ordinanze);
- ALL. B1 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza di partecipazione;
- ALL. B2 – Modello di nomina del soggetto capofila nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE.